



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500



Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°60

Al personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: contingente ATA servizi minimi

In vista dello sciopero previsto per il giorno 31 ottobre 2024, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla normativa vigente che prevede un contingente di servizi minimi di personale ATA, per poter garantire i servizi essenziali, in termini di segreteria e di vigilanza.

Ai sensi della L. 146/90 (regolamentazione diritto di sciopero) in caso di sciopero, il datore di lavoro deve formare un contingente minimo di lavoratori che non sciopera, per garantire i cosiddetti "servizi essenziali", ovvero i servizi minimi, le prestazioni indispensabili.

Nella scuola, si formano contingenti solo per il personale ATA e gli educatori nei convitti. Non sono, invece, previsti contingenti per il personale docente.

Per quanto riguarda i docenti, gli unici servizi essenziali che essi devono garantire in caso di sciopero (CCNL 99) sono le attività propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, come gli scrutini che li precedono.

Non rientrano, quindi, fra i servizi essenziali per i docenti le attività di recupero dei debiti degli alunni e neppure gli scrutini finali delle classi non terminali, per i quali è previsto il differimento fino a 5 giorni.

L'accordo integrativo nazionale MIUR 8/10/1999 definisce i criteri generali per determinare il contingente di personale ATA o educativo; l'accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola. Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali, che viene definito in contrattazione di istituto.

Nell'art.3, c.2 dell'Accordo ARAN 2020 si legge: "Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative (...) individuano, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati ed i

criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori”.

Confidando nella consueta collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93